



POLITECNICO DI BARI

Direzione Servizi Interni
Ufficio Concorsi e Supplenze

D.R. n. 299

IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 168 del 09/05/1989;
- VISTA la Legge n. 245 del 07/08/1990, ed in particolare l'art. 8, istitutiva del Politecnico di Bari;
- VISTO lo Statuto di questo Politecnico, emanato con D.R. n. 625 del 29 novembre 2002;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è rideterminata la disciplina dei professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- VISTO il D.M. 21 maggio 1998, n. 242, con cui è stato adottato ai sensi della citata legge 127/1997 il regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto;
- VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari e, in particolare, l'articolo 1, comma 10, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane il Consiglio Universitario Nazionale, sono stabiliti criteri e modalità in ordine al conferimento da parte delle università di incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata;
- VISTO il Decreto del MIUR del 8/07/2008, con il quale sono stati definiti i "criteri e modalità per il conferimento da parte degli Atenei di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti", ai sensi del sopra citato art. 1, co.10, L. 230/2005;
- CONSIDERATA la necessità di emanare un Regolamento di ateneo che disciplini il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio, in applicazione della citata legge 4 novembre 2005, n. 230 e del D.M. 08/07/2008;
- VISTE la delibera del 26 giugno 2010 con la quale il Senato Accademico ha approvato la bozza di "Regolamento di Ateneo per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della Legge n. 230/2005 e del D.M. 08/07/2008" elaborata dal competente Ufficio;

DECRETA

È emanato il "Regolamento di Ateneo per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della Legge n. 230/2005 e del D.M. 08/07/2008", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto Rettorale di emanazione.

Bari, 9 luglio 2010

IL RETTORE
f.to prof. Nicola COSTANTINO

**REGOLAMENTO DI ATENEIO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO, AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 10, DELLA LEGGE N. 230/2005 E DEL D.M. 08/07/2008**

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento, emanato in attuazione delle norme di cui all'art. 1, comma 10, della Legge 4/11/2005, n. 230, e del D.M. 8/07/2008, disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti.

Non sono oggetto del presente Regolamento le attività sussidiarie, di supporto e di collaborazione alla didattica quali le attività seminariali e le esercitazioni.

Le Facoltà, al fine di soddisfare le esigenze didattiche dei Corsi di Studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo, in sede di programmazione delle attività didattiche, dopo l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali a docenti strutturati, stabiliscono annualmente gli insegnamenti e i moduli da coprire per incarico avente ad oggetto lo svolgimento di attività didattiche, ad esclusione delle attività di tutorato.

Gli incarichi didattici possono essere conferiti, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, per affidamento o, in subordine, per contratto.

Art. 2 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Ciascuna Facoltà, in base alla propria programmazione didattica, tenendo conto dell'afferenza del proprio personale docente e ricercatore ai Settori Scientifico-disciplinari dei corsi da coprire, procede preliminarmente:

- 1) ad assegnare il carico didattico istituzionale, secondo le prescrizioni orarie vigenti relative alla didattica frontale, ai professori ordinari ed associati ad essa afferenti;
- 2) ad affidare incarichi di insegnamento aggiuntivi ai professori in servizio ad essa afferenti, previo loro consenso;
- 3) ad affidare incarichi di insegnamento ai ricercatori ad essa afferenti, eventualmente previa valutazione dell'attività svolta e con il loro consenso;
- 4) ad assegnare il carico didattico istituzionale a professori di ruolo di altra Facoltà del Politecnico di Bari con il loro consenso e previo nulla osta della Facoltà di afferenza per l'eventuale completamento dei loro obblighi didattici.
- 5) ad assegnare, mediante contratto a titolo gratuito, corsi di insegnamento ad eminenti docenti universitari in quiescenza che non abbiano usufruito del biennio di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 72 della Legge n. 133/2008.

Successivamente, ciascuna Facoltà, tenuto conto delle proposte delle strutture didattiche e nei limiti delle risorse annualmente assegnate a tal fine, individua gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di studio che non siano stati attribuiti ai sensi del comma precedente e che pertanto devono essere attribuiti mediante incarico.

Per la copertura di questi insegnamenti, ciascuna Facoltà, attraverso l'emanazione di un bando, attiva apposite procedure selettive cui hanno titolo a partecipare i seguenti soggetti:

- a) professori di prima e seconda fascia, professori aggregati, ricercatori universitari, assistenti di ruolo ad esaurimento o equiparati;
- b) altri soggetti interni al sistema universitario che abbiano svolto attività di ricerca debitamente documentata, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/1980 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla Legge n. 236/1995, compatibilmente con la regolamentazione del loro rapporto con l'Ateneo ed in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionale attinenti all'insegnamento bandito, nonché gli assegnisti di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, previo parere del Consiglio di Dipartimento, sentito il responsabile del progetto di ricerca svolto dall'assegnista. L'attività didattica dovrà essere svolta al di fuori dei compiti istituzionali assegnati in capo alla ricerca;
- c) personale di Enti pubblici e privati con i quali il Politecnico di Bari abbia stipulato specifiche convenzioni;
- d) altri soggetti, italiani e stranieri, esterni al Politecnico, in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali.

Gli incarichi sono conferiti con delibera di Facoltà ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, nonché al personale di cui alla lettera c) del medesimo comma, secondo le modalità definite da convenzioni, senza oneri per il Politecnico.

Ai soggetti esterni al sistema universitario, gli incarichi sono affidati mediante contratto di diritto privato nel rispetto della normativa vigente.

L'affidamento di incarico ad un pubblico dipendente è condizionato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti al personale tecnico amministrativo delle Università, fatte salve espresse deroghe previste dalla vigente normativa.

Art. 3 – PROCEDURE SELETTIVE – CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE

I Consigli di ciascuna Facoltà conferiscono gli incarichi, con le modalità da esse stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, con delibera motivata, a seguito di espletamento di una procedura selettiva comparativa, oggetto di apposito bando, adeguatamente pubblicizzato, che consiste in una valutazione dei titoli culturali e delle competenze possedute.

In caso di pluralità di domande relative allo stesso insegnamento, la Facoltà potrà nominare una Commissione che procederà alla valutazione comparativa nel rispetto dei criteri previsti dal bando.

Il bando di cui al precedente comma, attivato da ciascuna Facoltà, deve espressamente prevedere:

- a) modalità di presentazione della domanda e termini di scadenza. Il termine decorre dalla data di pubblicazione nel sito WEB del bando e non può, di norma, essere inferiore a dieci giorni;
- b) la denominazione dell'insegnamento;
- c) il settore scientifico-disciplinare di afferenza;
- d) il numero di crediti formativi;
- e) i criteri e le modalità in base alle quali dovrà essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum dei candidati;
- f) la relativa copertura finanziaria.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- scheda anagrafica, per i soggetti esterni al sistema universitario;
- curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale svolta dal richiedente;
- pubblicazioni, titoli e documenti, con i relativi elenchi dettagliati, che si ritengono utili ai fini della selezione.

Di massima potranno costituire titolo preferenziale:

- eventuali attività e pubblicazioni scientifiche;
- precedenti esperienze didattiche;
- elevata qualificazione professionale;
- eventuale ed accertato inserimento in specifici Albi Dipartimentali di collaboratori didattici.

La qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti, ovvero l'adeguatezza della attività di ricerca svolta, è certificata dal Dipartimento indicato dalla Facoltà in sede di emanazione del bando di selezione.

Al fine dell'accertamento dell'adeguata qualificazione nel S.S.D. oggetto dell'incarico e della tipologia dell'impegno richiesto dal bando, il Direttore del Dipartimento può delegare tale attività, per un periodo biennale, ad uno o più docenti di norma afferenti alla propria struttura. La certificazione del possesso dei titoli o dell'adeguatezza dell'attività di ricerca ha durata triennale.

La valutazione sarà correlata alle specifiche esigenze e obiettivi didattici connessi agli insegnamenti o all'attività formativa per i quali è bandita la selezione.

Il bando, pubblicato a cura della Facoltà interessata, è pubblicizzato sul sito web del Politecnico, nonché affisso all'Albo dell'Amministrazione centrale.

Art. 4 – TERMINE PROCEDURA VALUTATIVA, RETRIBUIBILITA', DURATA DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI AL SISTEMA UNIVERSITARIO

Fermo restando la pubblicità degli atti, terminata la procedura valutativa e successivamente l'atto di delibera della Facoltà relativa al conferimento degli incarichi di docenza, il Preside, comunicando ai soggetti dichiarati idonei l'esito della procedura, trasmette agli stessi copia del contratto per la relativa sottoscrizione.

La Facoltà provvede a tutte le attività amministrative connesse alla stipula dei contratti, nel rispetto degli obblighi di registrazione in materia assicurativa, fiscale e previdenziale.

Gli incarichi possono essere conferiti a titolo gratuito o oneroso.

Il trattamento economico degli incarichi a titolo oneroso è determinato, nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate per ciascuna Facoltà ad iniziative didattiche sulla base dei parametri stabiliti dal Ministro dell'Università e della Ricerca.

Art. 5 – INCARICHI AD EMINENTI STUDIOSI

In via eccezionale, il Consiglio di Facoltà può proporre al Senato Accademico il conferimento diretto di attività formative, di norma al di fuori dell'offerta formativa programmata, ad eminenti studiosi italiani o stranieri, che abbiano ottenuto significativi riconoscimenti scientifici e professionali in ambito internazionale.

In tali casi, previa delibera del Senato Accademico di accoglimento della proposta del Consiglio di Facoltà, il contratto con gli studiosi si perfeziona mediante lettera di accettazione del Magnifico Rettore secondo le modalità previste dall'art. 1326 c.c..

Art. 6 – COMPITI E DOVERI DIDATTICI DEI SOGGETTI INCARICATI

I soggetti titolari di contratto assume la qualifica di “professore a contratto” dell'insegnamento conferito per il solo periodo di svolgimento dell'attività.

I soggetti incaricati sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici di Facoltà e di struttura didattica, con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, al tutorato, al ricevimento ed all'assistenza agli studenti, alla partecipazione ad esami di profitto e ad esami di laurea, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione didattica, nonché alla documentazione dell'attività svolta.

La partecipazione del professore a contratto agli organi accademici collegiali è disciplinata dal regolamento generale d'Ateneo e dai Regolamenti di Facoltà.

Il docente a contratto è tenuto ad eseguire personalmente la prestazione.

Il contratto impegna il docente a prestare la propria opera per tutto l'anno accademico e a presiedere le commissioni d'esame relative all'anno accademico, per il quale è stipulato il contratto; a tali contratti si applicano gli artt. 2230 e ss. del codice civile.

Per il periodo della prestazione il Politecnico provvede direttamente alla copertura assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Nel caso in cui l'attività prestazione si configuri come attività di collaborazione coordinata e continuativa, il contraente deve essere iscritto ad apposita gestione separata presso l'INPS, e il corrispettivo dovuto è assoggettato al contributo di cui alla legge n. 335/1995 con successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'ipotesi in cui la prestazione sia resa da un soggetto titolare di partita IVA e che l'oggetto della stessa prestazione rientri nell'alveo della professione esercitata, il corrispettivo contrattuale è da intendersi comprensivo di IVA (se dovuta) e pertanto l'interessato dovrà emettere regolare fattura, ai sensi del D.P.R. n. 663/1972.

Art. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO

La determinazione del trattamento economico non può eccedere quella definita nel provvedimento di affidamento o nel contratto. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

La liquidazione del compenso è subordinata alla consegna del registro delle attività e, per i docenti ed i ricercatori del Politecnico, è subordinata alla verifica dell'avvenuto completamento del carico didattico svolto nell'anno accademico di riferimento.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.M. 8 luglio 2008, il trattamento economico è determinato, nei limiti della compatibilità di bilancio, sulla base di parametri stabiliti con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro della Funzione Pubblica.

Nelle more di tale determinazione, il Senato Accademico definisce, nelle Linee di Indirizzo per la programmazione didattica, i parametri utili alla retribuzione degli incarichi conferiti a titolo oneroso, entro i limiti del finanziamento assegnato alle Facoltà.

Art. 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione. Sono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi del “*Regolamento per la disciplina dei professori a contratto*”, nonché del “*Regolamento per l’attribuzione delle supplenze*”, con bando già emanato dalla Facoltà in data anteriore all’entrata in vigore del presente Regolamento.